

Su questo capitolo ha chiesto di parlare l'onorevole Odorico.

Ne ha facoltà.

ODORICO. Io vorrei fare una semplice raccomandazione all'onorevole ministro del tesoro ed esprimere un desiderio che ritengo sia condiviso da moltissimi, e cioè che si faccia la prova di coniare una moneta da 10 centesimi che sia meno voluminosa e meno pesante dell'attuale, probabilmente di nichel o di lega di nichel.

Questa del resto è già in uso da moltissimi anni in molte delle maggiori nazioni. Anzi, per esempio, nella Svizzera c'è anche la moneta di cinque centesimi in nichel, la quale però è forse anche troppo piccola, e quindi riesce di disturbo appunto per la sua minutezza. La moneta da dieci centesimi invece si presta benissimo ad essere coniata in nichel, e questa è una comodità che si può contrapporre all'incomodo dell'attuale moneta, che è veramente troppo grossa e pesante.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. In questi ultimi anni l'Amministrazione ha dovuto provvedere a coniare diversi tipi di moneta.

E nell'intendimento del Ministero del tesoro di studiare la possibilità di un tipo di moneta di nichel da 10 centesimi, e stia sicuro l'onorevole Odorico che a questo intendimento seguiranno gli studi in tempo prossimo, e specialmente il giorno in cui la Zecca sarà trasportata in sede più ampia e avrà maggiori e più perfezionati impianti, i quali permetteranno un forte impulso alle coniazioni di monete.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, il capitolo 100 rimane approvato in lire 4,000.

Capitolo 100-bis. Scuola dell'arte della medaglia - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 200.

Capitolo 100-ter. Scuola dell'arte della medaglia - Spese per funzionamento della scuola e per lavori straordinari, lire 15,800.

*Servizi diversi*. — Capitolo 101. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (*Spese fisse*), lire 29,615.

Capitolo 102. Retribuzioni e compensi agli impiegati e al personale di basso servizio dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro ed al personale d'ordine e di servizio delle regie avvocature erariali per lavori e prestazioni straordinarie - Compensi alle Commissioni di esami - Spese per

la Commissione tecnica permanente di cui all'articolo 20 del regolamento 30 ottobre 1896, n. 508 - Spese per la Commissione permanente di cui all'articolo 110 del testo unico della legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato col regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e per compenso al segretario della Commissione stessa, lire 200,000.

Capitolo 103. Spese di commissione di cambio ed altre relative ai pagamenti al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero (*Spesa obbligatoria*), lire 450,000.

Capitolo 104. Spese di commissione ed altre inerenti alla riscossione ed al versamento dell'indennità dovuta dal Governo cinese (*Spesa obbligatoria*), lire 10,000.

Capitolo 105. Spese per i servizi del tesoro all'estero, per le delegazioni all'estero, per l'applicazione dell'*affidavit* e per telegrammi di borsa, lire 50,000.

Capitolo 106. Allestimento dei titoli del Debito pubblico - Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'officina cartevalori e per comprovarne la legittimità della circolazione (*Spesa obbligatoria*), lire 80,000.

Capitolo 107. Paghe ai diurnisti avventizi presso la Ragioneria generale dello Stato, lire 3,600.

Capitolo 108. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione, lire 12,000.

Capitolo 109. Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio e indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute agli impiegati ed al personale suddetto collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio, lire 26,500.

Capitolo 110. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (*Spesa d'ordine*), lire 120,000.

Capitolo 110 bis. Rimborso ad amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunciate dalla Corte dei conti e non di pertinenza del bilancio (Articolo 17 del testo per l'esecuzione delle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti, approvato con regio decreto 5 settembre 1909, n. 776), *per memoria*.

Capitolo 111. Rimborso di somme riscosse in eccedenza da comuni, provincie ed enti morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di regia istituzione o convertite in